

CITTÀ DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico in occasione della festa votiva “Madonna della Salute” che si svolgerà in data giovedì 21 novembre 2024- Ordinanza Dirigenziale.

IL VICE COMANDANTE

Premesso che il 21 novembre p.v. si festeggia in Venezia Centro Storico la ricorrenza della festa votiva “Madonna della Salute” che solitamente richiama un gran numero di persone all’omonimo Santuario;

Preso atto che il Ponte Votivo che collegherà Campo S. Maria del Giglio (lato San Marco) con Calle San Gregorio (lato Dorsoduro) sarà aperto al transito pedonale ininterrottamente dalle ore 12:00 di lunedì 18 novembre fino alle ore 23:00 di domenica 24 novembre 2024;

Atteso che per agevolare la circolazione pedonale si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali, temporanei obblighi e divieti di transito per singole calli e ponti;

Rilevato che l’afflusso dei fedeli alla Basilica della Salute interesserà anche le giornate antecedenti e seguenti al 21 novembre;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);

Visto l’art.17, paragrafo “i”, Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 611233 del 22 dicembre 2023.

ORDINA

Dalle ore 12:00 di giovedì 18 novembre, fino alle ore 23:00 di domenica 24 novembre 2024, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della

circolazione pedonale e creare assembramenti, nelle località interessate allo svolgimento della ricorrenza “Madonna della Salute”, il personale della Polizia Locale ha facoltà di:

- dirottare il traffico pedonale organizzandolo mediante l’istituzione di sensi unici;
- inibire l’accesso in determinate zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità’.

La Polizia Locale, inoltre, ricorrendone le condizioni al fine di garantire la pubblica incolumità’, ha facoltà’ di disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse.

Chiunque viola la presente ordinanza e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, e’ ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00, corrispondente al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza e’ immediatamente esecutiva e sarà’ pubblicata mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni; verrà’ inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia “www.comune.venezia.it”.

A norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza, e’ ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e’ ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità’.

**Il Vice Comandante
Cav. Dott. Gianni FRANZOI (*)**

(*) Il presente documento e’ stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale) ed e’ conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.